



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 19 NOVEMBRE 2014

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 7 novembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-------------------|------------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

In rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.1 a carico di:

-Signor SCICCHITANO Nicolino, n.q. di Presidente della ASD Sambiasi 1962 oggi Sambiasi Lamezia 1923;

-Società l'ASD SAMBIASE 1962 oggi SAMBIASE LAMEZIA 1923;

per rispondere

il sig. Scicchitano Nicolino, n.q. di Presidente della ASD Sambiasi 1962, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 (oggi art. 1 bis), comma 1, C.G.S. e dell'art. 8, comma 15, C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND prot. n. 88 del 13.1.2014 emessa all'esito del ricorso proposto dal calciatore Casciaro Cristian;

l'ASD SAMBIASE 1962 oggi SAMBIASE LAMEZIA 1923, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come sopra analiticamente descritti.

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale, delegato il Sostituto Procuratore, Avv. Alessandro Boscarino, in ordine all'attività requirente relativa al mancato adempimento da parte della ASD Sambiasi 1962, della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici, prot. n. 88 del 13.1.2014;

- letta la decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND, dianzi citata, con la quale la ASD Sambiasi 1962 è stata condannata a corrispondere al calciatore Casciaro Cristian la somma di Euro 6.250,03 in relazione alla stagione sportiva 2012-2013;
- rilevato che dopo il deposito e la comunicazione della suddetta decisione, l'ASD Sambiasi 1962 non ha provveduto al pagamento entro 30 giorni di quanto sopra stabilito;
- che sono decorsi inutilmente i termini di impugnazione e di adempimento prestabiliti;
- che l'inadempimento dell' ASD Sambiasi 1962 risulta altresì dalla nota del Presidente del Comitato Regionale Calabria del 4.4.2014, acquisita dalla Procura Federale in data 8.4.2014, giusto prot. n. 5732;
- che il suddetto inadempimento integra la violazione del disposto dell'art 94 ter, comma 11, N.O.I.F., con conseguente applicazione delle sanzioni di cui art. 8, comma 15, del C.G.S.;
- che questo tipo di condotta, consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a carico della Società sportiva, è ascrivibile al Presidente della stessa, munito di legale rappresentanza o potere di firma, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo lega alla Società in carica al momento del perfezionarsi della violazione in contestazione;
- che, quindi, fermo restando l'obbligo di adempimento, l'illecito disciplinare dianzi illustrato é imputabile direttamente al Sig. Scicchitano Nicolino nella sua qualità di Presidente della ASD Sambiasi 1962 nonché alla stessa ASD Sambiasi 1962, in via diretta, ex art 4, comma 1, C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente;
- vista la conforme proposta del Sostituto Procuratore, Avv. Alessandro Boscarino;
- visto 32, (art. 32 ter), comma 4, del C G S,

HA DEFERITO

al Tribunale Federale Territoriale (ex Commissione Disciplinare Territoriale) presso il Comitato Regionale Calabria: Scicchitano Nicolino, n.q. di Presidente della ASD Sambiasi 1962, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 (oggi art.1 bis), comma 1, C.G.S. e dell'art. 8, comma 15, C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND prot. n. 88 del 13.1.2014, emessa all'esito del ricorso proposto dal calciatore Casciaro Cristian; l'ASD Sambiasi 1962 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come sopra analiticamente descritti.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 7 novembre 2014, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

-per il Signor Scicchitano Nicolino, n.q. di Presidente della ASD Sambiasi 1962, mesi sei (6) d'inibizione e per la Società l'ASD Sambiasi 1962 oggi ASD Sambiasi Lamezia 1923 l'ammenda di € 300,00 e due punti di penalizzazione da scontare nel presente campionato.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

al Sig. SCICCHITANO Nicolino, n.q. di Presidente della ASD Sambiasi 1962, mesi SEI (6) d'inibizione e quindi fino al 19.5.2015; alla Società l'ASD SAMBIASE 1962 oggi ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923 € 300,00 (trecento/00) d'ammenda ed UN (1) punto di penalizzazione in classifica da scontare nel presente campionato 2014/2015.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di:

-Signor Francesco SURACE, Presidente e Responsabile Legale della Società FC Guardavalle ASD, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 (oggi art. 1 bis), comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 62, comma 2, delle N.O.I.F. ed all'art 4, comma 4, del C.G.S., per avere omesso di garantire la sicurezza prima dell'inizio della gara Guardavalle - Roccella all'interno dell'impianto sportivo, che favoriva l'irruzione negli spogliatoi di tre sedicenti tifosi locali, che aggredivano alcuni tesserati della squadra ospite, come meglio specificato nella parte motiva;

-il Signor Francesco TAVERNITI, Dirigente della FC Guardavalle ASD, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art 1 (oggi art. 1 bis), commi 1 e 3, del C.G.S., in relazione all'art. 66, comma 1, delle N.O.I.F. ed all'art 19, comma 2, lett. a), b), c) per essersi intrattenuto all'interno del terreno di giuoco all'inizio ed al termine della gara Guardavalle - Roccella, per essere entrato negli spogliatoi per fare uscire tre sedicenti tifosi locali che stavano litigando con alcuni tesserati della squadra ospite, nonostante fosse gravato dal provvedimento di inibizione, irrogatogli dal GST ed, infine, per non avere ottemperato alle tre convocazioni disposte dal Collaboratore della Procura Federale, che avrebbe dovuto ascoltarlo per fargli chiarire alcune incongruenze sorte in precedenti sue dichiarazioni rilasciate al Commissario di Campo ed allo stesso Collaboratore, come meglio precisato nella parte motiva;

-la Società FC GUARDAVALLE ASD per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, delle violazioni ascritte al proprio Presidente Francesco Surace ed al Dirigente Francesco Taverniti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale, esaminati gli atti che hanno dato origine al procedimento n.518/13-14 da cui si evince che:

-in data 08.12.2013 in Guardavalle (CZ) si era svolta la gara del Campionato di Eccellenza Guardavalle - Roccella terminata con il risultato di 1-0 in favore della squadra di casa diretta dall'Arbitro Mario Cascone della Sezione AIA di Nocera Inferiore, il quale nel suo rapporto non riportava alcun comportamento negativo posto in essere dai dirigenti e dal pubblico;

-il Commissario di Campo del C.R. Calabria, signor Franco Basile, con il suo rapporto riferiva al competente Giudice Sportivo Territoriale (GST) che:

prima della gara apprendeva che due persone si erano introdotte nello spogliatoio della squadra del Roccella ed avevano spintonato i due calciatori della stessa squadra n.5 (Rocco Minici) e n..6 (Andrea Coluccio) allontanandosi frettolosamente;

poco dopo vedeva entrare nello spogliatoio ospite una persona sconosciuta che inveiva contro lo stesso calciatore nr. 6 pronunciando la frase "tanto sei un figlio di puttana, perché tua mamma è una puttana, ti vengo a prendere stasera e so dove trovarti", quindi si rivolgeva anche verso il calciatore n. 5 al quale diceva "lo stesso vale per te", ed all'allenatore ospite (signor Francesco Galati) proferiva "tu cosa vuoi, cosa hai fatto", intanto sopraggiungeva il dirigente della squadra locale Francesco Taverniti, che era in posizione di inibito, il quale prendeva per il braccio lo sconosciuto e lo allontanava fuori dall'impianto sportivo e subito dopo questi lo informava di avere riconosciuto detta persona ed aggiungeva che si era trattato di una lite tra parenti perché quest'ultimo individuo era parente di uno dei due predetti calciatori,

-in data 16.12.2013 la società AS Roccella produceva reclamo, firmato del Presidente Vincenzo Circosta, al Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Calabria chiedendo l'annullamento della gara in esame e denunciava che:

durante la stagione sportiva 2012-2013, in occasione della gara Roccella -Guardavalle si erano verificate intemperanze tra una frangia della tifoseria locale con le Forze dell'Ordine, per cui erano seguiti provvedimenti giudiziari ed erogazioni di DASPO da parte della Questura di Reggio Calabria a carico dei responsabili;

prima dell'incontro di calcio in esame erano circolate voci che alcuni soggetti sconosciuti della tifoseria di Guardavalle avrebbero potuto contattare i calciatori del Roccella Rocco Minici ed Andrea Coluccio che in passato erano stati tesserati con il Guardavalle nonché il loro allenatore originario di Guardavalle per indurli ad assumere atteggiamenti demotivati durante l'incontro;

per tali premesse la Società del Roccella aveva chiesto alle Forze dell'Ordine ed agli Organi Federali di prestare molta attenzione durante l'incontro in questione e di assicurare la presenza sul posto del Commissario di Campo;

dopo il riscaldamento effettuato dai calciatori delle squadre e poco prima delle operazioni di riconoscimento dei calciatori da parte del Direttore di gara, entravano due persone sconosciute nello spogliatoio della loro squadra, che dopo avere offeso il tecnico (Francesco Galati) si avventavano contro calciatori Minici e Coluccio schiaffeggiandoli e colpendoli con pugni e nello stesso tempo ingiungevano agli stessi di non impegnarsi durante l'incontro ed in caso contrario li avrebbero "scannati";

immediatamente dopo, i due sconosciuti spalleggiati da un terzo sconosciuto che indossava giubbotto con il logo ed i colori sociali della squadra del Guardavalle alla presenza del Commissario di Campo, fatto intervenire nel loro spogliatoio, minacciavano il Direttore sportivo del Roccella e schiaffeggiavano sia l'allenatore Galati che il calciatore Minici, nonostante quest'ultimo fosse difeso da altri suoi compagni di squadra;

l'incursione degli sconosciuti cessava per l'intervento del Direttore Generale della Società FC Guardavalle ASD Francesco Taverniti, al quale era interdetta la sua presenza nel recinto dell'impianto sportivo in quanto era in posizione di inibito, come risultava dal C.U. n. 71 del 05.12.2013 del C.R. Calabria;

l'Allenatore Francesco Galati era stato costretto a rivedere la formazione perché alcuni calciatori impauriti non erano in condizione di scendere in campo, anche perché la Società ospitante non aveva garantito alcuna sicurezza verso i tesserati ospiti, in violazione dell'art. 66 delle N.O.I.F.;

per i motivi di cui sopra e non avendo la Società ospitante garantito la sicurezza nell'impianto sportivo ed in modo particolare negli spogliatoi, la AS Roccella richiedeva al GST di dichiarare la perdita della gara con il risultato di 0-3 a carico della Società FC Guardavalle ASD;

-il Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Calabria, esaminato il rapporto del Commissario di Campo e considerato che sulla base degli atti ufficiali il comportamento dei sostenitori della squadra del Guardavalle non era stato tale da giustificare la richiesta della Società reclamante anche se la presunta aggressione subita dai due calciatori meritava una approfondita indagine, deliberava di rigettare il reclamo stesso, infliggere alla Società FC Guardavalle ASD l'ammenda di € 400,00, omologare il risultato acquisito sul campo di 1 a 0 a favore della squadra del Guardavalle e trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto denunciato dalla Società reclamante in ordine all'aggressione subita dai soci tesserati, prima dell'inizio della gara (detto provvedimento veniva pubblicato sul C.U. n.82 del 30.12.2013 del Comitato Regionale Calabria;

-come disposto dallo stesso GST i predetti atti venivano trasmessi, per quanto di competenza alla Procura Federale della F.I.G.C. con la nota del 07.01.2014 dal C.R. Calabria;

Rilevato che il Collaboratore della Procura Federale, Dott. Walter Moretti, al fine di fare luce sui motivi dell'aggressione subita, prima dell'inizio della gara in questione, dai due calciatori Coluccio e Minici nonché dall'allenatore Francesco Galati della Società AS Roccella ed identificare i responsabili, ha ritenuto opportuno ascoltare i sottonotati tesserati:

-il signor Vincenzo Circosta, Presidente della Società AS Roccella, nel confermare il contenuto del reclamo proposto al GST ha riferito:

di avere assistito il giorno 08.12.2013, all'incontro di calcio Guardavalle - Roccella dalla tribuna ove era giunto poco prima che iniziasse la gara;

che soltanto al termine della partita era stato messo al corrente dal Direttore Sportivo, signor Elso Pelle, delle minacce proferite negli spogliatoi da due persone sconosciute nei confronti dei propri calciatori Rocco Minici ed Andrea Coluccio prima che avvenisse il riconoscimento dei componenti della squadra da parte dell'Arbitro, e nella circostanza gli stessi calciatori erano stati anche spintonati e schiaffeggiati dai due aggressori i quali, in un primo momento, si allontanavano per rientrare subito dopo nello stesso spogliatoio, spalleggiati da una terza persona sconosciuta che indossava un giubbotto con il logo ed i colori sociali della squadra di casa ed anche in questa seconda circostanza i tre sconosciuti avevano continuato ad offendere ed insultare i calciatori Minici e Coluccio, i quali, nel corso della precedente stagione sportiva 2011-2012 erano tesserati per la Società FC Guardavalle ASD;

-il signor Franco Basile, Commissario di Campo, nel confermare il contenuto del rapporto inviato dopo la gara al GST ha precisato che:

subito dopo che i due sconosciuti erano entrati nello spogliatoio della squadra, dopo avere minacciato ed offeso i calciatori Minici e Coluccio della squadra del Roccella, vi entrava un terzo individuo sconosciuto, il quale sempre all'indirizzo degli stessi calciatori, proferiva frasi scurrili e gravemente offensive, già riportate testualmente nel proprio rapporto;

-il Dirigente della Società di casa, Francesco Taverniti, interveniva nello spogliatoio ed allontanava il terzo sconosciuto e gli faceva presente di conoscere tale soggetto senza, tuttavia, comunicargli il nome;

-il signor Rocco Minici, calciatore tesserato per la Società AS Roccella, ha dichiarato che:

in occasione della gara Guardavalle - Roccella del giorno 08.12.2013, dopo avere effettuato il riscaldamento unitamente ai propri compagni di squadra e prima che l'Arbitro procedesse al riconoscimento dei calciatori, entravano nello spogliatoio due persone sconosciute che dopo averlo colpito con uno schiaffo, minacciavano sia lui che il proprio compagno di squadra Andrea Coluccio intimando loro di non disputare la gara o quanto meno di non impegnarsi;

poco dopo entrava nello spogliatoio il signor Taverniti che cercava di calmare gli animi e quindi faceva uscire gli sconosciuti dallo spogliatoio;

non conosceva assolutamente l'identità degli sconosciuti;

dal mese di agosto al mese di dicembre del 2011 era stato tesserato per la Società FC Guardavalle ASD e quindi per seguire l'allenatore Galati, dimessosi dalla stessa Società, si era tesserato per la Società Soverato;

-il signor Andrea Coluccio, calciatore tesserato per la Società AS Roccella, ha riferito che in occasione della gara Guardavalle - Roccella dell'8.12.2013, prima che l'Arbitro effettuasse il riconoscimento dei calciatori, entravano nello spogliatoio della propria squadra, inizialmente due individui sconosciuti e poi entrava una terza persona che indossava un giubbotto in uso alla squadra del Guardavalle, i quali lo aggredivano con frasi oltraggiose ed offensive e quindi lo colpivano con schiaffi e pugni intimandogli ripetutamente di perdere l'incontro;

non conosceva l'identità dei tre sconosciuti per non averli mai incontrati prima, nonostante fosse stato tesserato soltanto per quattro mesi per la Società FC Guardavalle ASD;

poco dopo entrava nello spogliatoio il Dirigente Francesco Taverniti che faceva uscire i predetti tre aggressori;

-il signor Francesco Salvatore Galati, Allenatore della Società AS Roccella, ha riferito che:

in occasione della gara dell'8.12.2013 Guardavalle - Roccella, prima che l'Arbitro effettuasse il riconoscimento dei calciatori, entravano nello spogliatoio della propria squadra due individui a lui sconosciuti che inveivano contro tutta la squadra ed in particolare proferivano frasi gravemente offensive contro i calciatori Minici e Coluccio per cui egli interveniva per non fare precipitare ulteriormente la situazione, ma i due minacciavano anche lui con frasi offensive rivolte anche verso i propri familiari e nello stesso tempo gli ingiungevano di perdere la gara; nel frattempo entrava nello spogliatoio il Dirigente della Società locale Francesco Taverniti che faceva uscire dallo spogliatoio i predetti individui sconosciuti;

comunque i due calciatori Minici e Coluccio prendevano parte regolarmente alla gara anche se erano intimoriti e frastornati;

effettivamente durante parte della stagione 2011-2012 aveva allenato la squadra del Guardavalle da dove si era dimesso dopo qualche mese per motivi personali;

-Elso Pelle, Direttore Sportivo della Società AS Roccella, ha dichiarato che:

dopo il riscaldamento effettuato dalle due squadre mentre era nei pressi degli spogliatoi, notava due individui sconosciuti che con irruenza entravano negli spogliatoi ed inveivano contro i calciatori Rocco Minici ed Andrea Coluccio della squadra del Roccella; prima con parole offensive e poi con schiaffi e pugni ingiungendo di perdere la gara altrimenti li avrebbero scannati;

i predetti individui, dopo essere usciti dallo spogliatoio vi rientravano immediatamente dopo, spalleggiati da un terzo individuo che indossava un giubbotto con i colori sociali del Guardavalle, i quali prima spintonavano l'allenatore Galati e poi si dirigevano di nuovo verso i calciatori Minici e Coluccio, ordinando reiteratamente di perdere la gara; nel frattempo entrava negli spogliatoi il dirigente della Società locale, Francesco Taverniti, che faceva uscire dalla spogliatoi i tre sconosciuti;

non aveva mai visto prima di allora i predetti individui e né conosceva la loro identità;

-il signor Domenico Salerno, Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra del FC Guardavalle ASD, ha riferito che:

siccome quando si era verificato lo spiacevole episodio era rientrato nel rettangolo di gioco per sollecitare alcuni calciatori della propria squadra che si erano attardati dopo il riscaldamento a ritornare negli spogliatoi e soltanto al termine della gara apprendeva che i calciatori della squadra avversaria, Rocco Minici ed Andrea Coluccio, erano stati aggrediti da due tifosi che erano entrati negli spogliatoi;

i predetti due calciatori nella stagione agonistica 2011-2012 erano stati tesserati per il Guardavalle svincolandosi nel dicembre del 2012 per tesserarsi subito dopo per il Soverato ed infine, all'inizio della stagione 2012-2013 si tesseravano per l'AS Roccella;

per quanto gli risultava non esisteva alcun rapporto di parentela tra i calciatori Minici e Coluccio ed i loro due aggressori;

al termine della gara in esame aveva notato il dirigente Francesco Taverniti intrattenersi nel terreno di gioco a parlare per circa 15' con un dirigente dell'AS Roccella;

-Francesco Taverniti, dirigente del FC Guardavalle ASD, ha riferito che prima dell'inizio della gara in esame, mentre sostava nel rettangolo di gioco era stato chiamato da alcuni Dirigenti dell'AS Roccella che gli chiedevano di raggiungere gli spogliatoi ove si stavano verificando delle aggressioni "esclusivamente verbali ed offensive" tra due tifosi locali ed alcuni tesserati dell'AS Roccella; alla presenza del Commissario di Campo aveva indotto i due tifosi ad allontanarsi dagli spogliatoi accompagnandoli fuori dell'impianto sportivo, e quindi era rientrato di nuovo negli spogliatoi per tranquillizzare i calciatori della squadra del Roccella;

non era a conoscenza se esistessero rapporti di parentela tra i tifosi che erano entrati nello spogliatoio ed i due calciatori dell'AS Roccella, Minici e Coluccio;

effettivamente era in posizione di inibito, in occasione della gara in esame dell'08.12.2013, precisando che era intervenuto negli spogliatoi del Roccella per risolvere il litigio che si stava verificando con i tifosi locali.

Rilevato che il dirigente del FC Guardavalle, Francesco Taverniti, l'8.12.2013, giorno della gara Guardavalle – Roccella, era ancora inibito a svolgere ogni attività, fino al 31.01.2014 giusto provvedimento deliberativo del GST presso il C.R. Calabria, adottato nella seduta del 27.11.2013 “per proteste a decisioni arbitrali e nei confronti degli assistenti arbitrali”, durante la gara di Coppa Italia del 27.11.2013, pubblicato sul C.U. n.71 del 05.12.2013 del C.R. Calabria, e malgrado ciò il Taverniti già prima dell'inizio della gara in esame, per sua stessa ammissione, era sul terreno di gioco e quindi era intervenuto negli spogliatoi per fare uscire i tre tifosi aggressori dei due calciatori Rocco Minici ed Andrea Coluccio e dell'Allenatore della squadra del Roccella signor Francesco Salvatore Galati ed infine al termine della gara, alla luce delle dichiarazioni rese dal Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra del Guardavalle, signor Domenico Salerno, Taverniti si era intrattenuto per molto tempo sul terreno di gioco con altre persone;

Rilevato, altresì, che il predetto Francesco Taverniti subito dopo avere fatto uscire dagli spogliatoi i tre aggressori riferiva al Commissario di Campo di avere riconosciuto il terzo individuo (che indossava il giubbotto con i colori sociali della Società FC Guardavalle ASD) e che l'episodio era riconducibile ad una lite tra parenti perché il soggetto da lui riconosciuto era parente di uno dei due calciatori aggrediti, mentre invece nel corso dell'audizione il Taverniti ha negato questi ultimi significativi particolari e non ha rivelato il nominativo dell'aggressore che indossava il giubbotto con i colori sociali della FC Guardavalle ASD limitandosi ad affermare che responsabili del grave episodio erano tifosi o non tesserati della Società di casa;

Considerato che al fine di chiarire meglio l'aggressione subita dai tesserati dell'AS Roccella, avvenuta prima della disputa della gara in esame, è stato riconvocato nuovamente per tre volte il tesserato Francesco Taverniti dal predetto Collaboratore della Procura Federale: due volte per telefono e la terza volta, a mezzo fax, ma questi senza fornire giustificazioni plausibili, non si è mai presentato; lo scopo di tali convocazioni era inteso in particolare, a fargli indicare il nominativo del responsabile dell'aggressore che indossava il giubbotto con i colori sociali della FC Guardavalle, in considerazione che il Taverniti aveva assicurato al Commissario di Campo di averlo riconosciuto;

Considerato che il G.S.T. con le sue decisioni adottate ha inflitto alla società FC Guardavalle ASD l'ammenda di € 400,00, evidentemente per non avere garantito la sicurezza prima della gara in questione, consentendo con tale omissione a tre sostenitori locali sconosciuti di entrare negli spogliatoi ed aggredire i tesserati della squadra ospite, in violazione dell'art. 4, comma 4, del C.G.S., e siccome nel corso degli accertamenti non sono emersi elementi per potere affermare l'esistenza di rapporti tra la Società e gli stessi sostenitori sconosciuti che con minacce di morte avevano ingiunto durante l'aggressione, ai tesserati dell'AS Roccella di perdere la gara e favorire implicitamente la squadra di casa, sono affiorati forti e ragionevoli dubbi che la presunta responsabile della Società del FC Guardavalle ASD sia esclusa e che non abbia partecipato al tentativo d'illecito o che lo abbia ignorato, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.G.S., anche in considerazione che l'aggressore che indossava il giubbotto con i colori ed i loghi della squadra di casa non è stato identificato per potere stabilire se si trattasse di un tesserato ovvero di un collaboratore della Società locale;

Ritenuto che l'omessa garanzia della sicurezza prima dell'inizio della gara in esame, all'interno dell'impianto sportivo di cui si era resa responsabile la Società FC Guardavalle ASD favorendo l'irruzione negli spogliatoi e l'aggressione da parte dei sedicenti tifosi locali in danno dei tesserati della Società ospite, sanzionata dal GST con l'ammenda di € 400,00 a carico della Società stessa integri per il rapporto di immedesimazione organica la responsabilità a carico del signor Francesco Surace, Presidente e Rappresentante Legale della Società FC Guardavalle ASD, la violazione dei principi di lealtà correttezza o probità sportiva ai sensi dell'art.1 (oggi art.1bis), comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 62, comma 2, delle N.O.I.F. ed all'art. 4, comma 4, del C.G.S., facendo derivare a titolo diretto, la responsabilità della stessa Società FC Guardavalle ASD ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

Ritenuto che il comportamento scorretto posto in essere dal Dirigente della Società FC Guardavalle, signor Francesco Taverniti perché, in occasione della gara Guardavalle - Roccella disputata l'08.12.2013, nonostante fosse gravato della sanzione dell'inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con scadenza al 31.01.2014, si era intrattenuto nel rettangolo di giuoco sia prima che al termine della predetta gara ed era intervenuto negli spogliatoi per fare uscire tre sedicenti tifosi locali che stavano litigando con i tesserati della Società ospite, e per non avere aderito nel corso degli accertamenti alle tre reiterate convocazioni disposte dal Collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato nuovamente al fine di precisare alcune incongruenze sorte nelle precedenti sue dichiarazioni, rilasciate al Commissario di Campo ed allo stesso Collaboratore, integri a suo carico la violazione dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva ai sensi dell'art. 1 (oggi art.1bis), comma 1 e 3 del C.G.S. e dell'art 66, comma 1, delle NOIF in relazione all'art. 19, comma 2, lett. a), b), c), del C.G.S., facendo derivare, a titolo oggettivo, la responsabilità della Società FC Guardavalle ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S.;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Col. Domenico Infante;

Visto l'art. 32 (oggi art. 32 ter) Comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

al Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) presso il Comitato Regionale Calabria:

-il signor Francesco SURACE, Presidente e Responsabile Legale della Società FC Guardavalle ASD, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 (oggi art. 1 bis), comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 62, comma 2, delle N.O.I.F. ed all'art 4, comma 4, del C.G.S., per avere omesso di garantire la sicurezza prima dell'inizio

della gara Guardavalle - Roccella all'interno dell'impianto sportivo, che favoriva l'irruzione negli spogliatoi di tre sedicenti tifosi locali, che aggredivano alcuni tesserati della squadra ospite, come meglio specificato nella parte motiva;

-il Signor Francesco TAVERNITI, Dirigente della FC Guardavalle ASD, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art 1 (oggi art. 1 bis), commi 1 e 3, del C.G.S., in relazione all'art. 66, comma 1, delle N.O.I.F. ed all'art 19, comma 2, lett. a), b), c) per essersi intrattenuto all'interno del terreno di giuoco all'inizio ed al termine della gara Guardavalle – Roccella, per essere entrato negli spogliatoi per fare uscire tre sedicenti tifosi locali che stavano litigando con alcuni tesserati della squadra ospite, nonostante fosse gravato dal provvedimento di inibizione, irrogatogli dal GST ed, infine, per non avere ottemperato alle tre convocazioni disposte dal Collaboratore della Procura Federale, che avrebbe dovuto ascoltarlo per fargli chiarire alcune incongruenze sorte in precedenti sue dichiarazioni rilasciate al Commissario di Campo ed allo stesso Collaboratore, come meglio precisato nella parte motiva,

-la Società FC GUARDAVALLE ASD per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, delle violazioni ascritte al proprio Presidente Francesco Surace ed al Dirigente Francesco Taverniti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 7 novembre 2014, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Vice Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri.

Per la società Guardavalle è comparso il Dirigente delegato Domenico Salerno il quale ha negato gli addebiti a carico della società contestando la ricostruzione e precisando che la presenza di numerose unità della forza pubblica ha fatto venire meno gli obblighi di vigilanza in carico alla Società. Non è comparso alcun altro deferito.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

-per Francesco Surace l'inibizione per la durata di mesi quattro (4), per Francesco Taverniti l'inibizione per la durata di mesi quattro (4), per la Società FC Guardavalle ASD l'ammenda di € 300,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale:

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga: al Sig. Francesco SURACE mesi QUATTRO (4) d'inibizione e quindi fino al 19 MARZO 2015, al Sig. Francesco TAVERNITI mesi QUATTRO (4) d'inibizione e quindi fino al 19 MARZO 2015, alla Società FC GUARDAVALLE ASD € 300,00 (trecento/00) di ammenda.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di:

-CARUSO Cesare, n.q. di Presidente della ASD Cremona all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 (oggi art. 1 bis), comma 1, C.G.S. e dell'art. 8, comma 15, C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di cui al C.U. n. 2 stagione sportiva 2013/2014 dell'11.1.2014, emessa all'esito del reclamo n.135/23 proposto dall'allenatore Aloisio Vincenzo;

2) MAZZA Antonio, n.q. di Presidente della ASD Cremona, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 (oggi art. 1 bis), comma 1, C.G.S. per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 un premio di tesseramento con l'allenatore Aloisio Vincenzo superiore al massimale previsto dalle norme federali;

3) l'ASD CREMONA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio ex Presidente, come sopra analiticamente descritti.

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

Letto il C.U. n. 2, stagione sportiva 2013/2014, emesso nella seduta dell'11.1.2014 dal collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, con il quale, in accoglimento parziale del ricorso proposto dall'allenatore Aloisio Vincenzo, veniva affermato l'obbligo a carico della ASD Cremona di corrispondere in favore del suddetto allenatore la complessiva somma di euro 7.098,19 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2012-2013, comprensivo di interessi, con contestuale trasmissione degli atti alla Procura Federale, in quanto veniva rilevato che le parti avevano previsto nell'accordo economico sottoscritto un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalle norme federali;

- **rilevato** che, dopo il deposito e la comunicazione della suddetta decisione, l'ASD Cremona, non ha proceduto al pagamento, entro 30 giorni, di quanto sopra stabilito;

- che la decisione suindicata non è impugnabile;

- che l'inadempimento della ASD Cremona risulta, altresì, dalla nota del Presidente del Comitato Regionale Calabria del 2.4.2014, acquisita da questa Procura Federale in data 8.4.2014, giusto prot. n. 5739 di pari data;

- che il suddetto inadempimento integra aperta violazione del disposto dell'art. 94 ter, comma 15, N.O.I.F., con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 15, del C.G.S.;
- che questo tipo di condotta, consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a carico della Società sportiva, è ascrivibile al Presidente della stessa, munito di legale rappresentanza e potere di firma, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo lega alla Società, in carica al momento del perfezionarsi della violazione in contestazione;
- che quindi, fermo restando l'obbligo di adempimento, l'illecito disciplinare dianzi illustrato è imputabile direttamente al Sig. Caruso Cesare nella sua qualità di Presidente della ASD Cremona all'epoca dei fatti, nonché alla stessa associazione sportiva, in via diretta ex art.4, comma 1, C.G.S. per la violazione ascritta al proprio ex Presidente;
- **ritenuto**, altresì, che la condotta di cui sopra integra gli estremi della violazione di cui all'art. 1 (oggi art.1 bis), comma 1, del C.G.S., ascrivibile sia alla Società ASD Cremona, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore all'epoca dei fatti Mazza Antonio, nonché all'allenatore Aloisio Vincenzo (per il quale si procede con separato atto di deferimento davanti la competente commissione Disciplinare del Settore Tecnico), per aver sottoscritto un premio di tesseramento superiore ai massimali stabiliti dalla normativa federale di settore;
- **ritenuto** che il comportamento posto in essere dal sig Mazza Antonio, n.q. di Presidente della ASD Cremona all'epoca della sottoscrizione del suddetto accordo economico, determina la sussistenza a carico della stessa ASD Cremona di una responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;
- **vista** la conforme proposta del Sostituto Procuratore. Avv. Alessandro Boscarino;
- **visto** l'art 32, (oggi 32 ter), comma 4 del C.G.S.;

HA DEFERITO

al Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) presso il Comitato Regionale Calabria:

- 1) CARUSO Cesare, n.q. di Presidente della ASD Cremona all'epoca dei fatti per rispondere della violazione dell'art. 1 (oggi art.1 bis), comma 1, C.G.S. e dell'art. 8, comma 15, C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 15, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di cui al C.U. n. 2 stagione sportiva 2013/2014 dell'11.1.2014, emessa all'esito del reclamo n. 135/23 proposto dall'allenatore Aloisio Vincenzo;
- 2) MAZZA Antonio, n.q. di Presidente della ASD Cremona, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art.1 (oggi art.1bis), comma 1, C.G.S. per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 un premio di tesseramento con l'allenatore Aloisio Vincenzo superiore al massimale previsto dalle norme federali;
- 3) l'ASD CREMONA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio ex Presidente come sopra analiticamente descritti.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 7 novembre 2014, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: per Caruso Cesare l'inibizione per mesi sei (6), per Mazza Antonio l'inibizione per mesi (6), per la Società ASD Cremona l'ammenda di € 900,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- al Sig. CARUSO Cesare mesi SEI (6) d'inibizione (già inibito fino al 2.4. 2019 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC);
 - al Sig.MAZZA Antonio mesi SEI (6) d'inibizione e quindi fino al 19MAGGIO 2015;
- dichiara non luogo a procedere nei confronti della Società ASD CREMONA poiché inattività dall'11.9.2014.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di:

- Sebastiano ROMEO; - Francesco SERGI; - Salvatore BARBATANO; - Domenico PIZZATA;

tutti calciatori tesserati per la ASD Benestarnatilese, oggi AC Locri 1909;

-a) per rispondere tutti, ciascuno per quanto di propria responsabilità, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 (oggi art. 1 bis), comma 1, del C.G.S., per avere partecipato alla rissa, innescata al 42° del s.t. nel corso della gara Gioiosa Jonica - Benestarnatilese disputata il 23.03.2014, ed in particolare, nella seconda fase della rissa stessa, per avere gettato a terra e colpito con violenti calci il giocatore Pasquale Patrizio dell'US Gioiosa Jonica, procurandogli lesioni diagnosticate dai Sanitari dell'Ospedale di Locri, guaribili in 20 giorni;

-b) per rispondere Domenico Pizzata e Salvatore Barbatano anche della violazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 (oggi art. 1 bis), comma 3, del C.G.S. per non avere aderito alle tre convocazioni disposte per essere ascoltati dal Collaboratore della Procura Federale, come meglio specificato nella parte motiva;

la Società ASD BENESTARNATILESE oggi AC LOCRI 1909, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, delle violazioni ascritte ai propri calciatori Sebastiano Romeo, Francesco Sergi, Salvatore Barbatano e Domenico Pizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Aggiunto, esaminati gli atti che hanno dato origine al Procedimento 885/13-14. da cui si evince che:

- in data 23.03.2014 si era disputata a Gioiosa Jonica (RC) la gara del Campionato di Promozione Gioiosa Jonica - Benestarnatilese terminata con il risultato di 2-1 a favore della squadra di casa, diretta dall'Arbitro Luigi Catanoso della Sezione AIA di Reggio Calabria, il quale con il suo rapporto riferiva che: a seguito dell'espulsione decretata al 42° del s.t. nei confronti del calciatore n. 8 ,Giorgio Pistininzi, della squadra del Gioiosa Jonica che aveva colpito con un violento calcio un avversario, si scatenava una pericolosa rissa tra i componenti delle due squadre, nel corso della quale subito espelleva i calciatori n. 14, Domenico Mammoliti, e n. 15, Giuseppe Mammoliti, entrambi della squadra del Benestarnatilese, per avere colpito con calci e pugni il calciatore della squadra di casa n. 7, Pasquale Patrizio, il quale a sua volta veniva espulso per avere reagito con schiaffi e pugni contro alcuni avversari; espelleva anche il calciatore Francesco Sergi della squadra Benestarnatilese responsabile di avere colpito più avversari con pugni e schiaffi, infine espelleva per doppia ammonizione al 50° del s.t. anche il calciatore Vincenzo Carbone della squadra ospite;

- il G.S.T. presso il Comitato Regionale Calabria, in relazione alla rissa verificatasi nel corso della gara in esame, deliberava:

di squalificare i calciatori Domenico Mammoliti e Giuseppe Mammoliti del Benestarnatilese fino al 30.06.2015; Pasquale Patrizio del Gioiosa Jonica per tre gare e Giorgio Pistininzi del Gioiosa Jonica per due gare:

di infliggere l'ammenda di € 300,00 e penalizzare di tre punti in classifica la Società ASD Benestarnatilese;

di infliggere l'ammenda di €300,00 alla Società US Gioiosa Jonica ASD;

di trasmettere gli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza, per la determinazione di eventuali ulteriori responsabilità in ordine alla rissa stessa;

- il Comitato Regionale Calabria, in ottemperanza a quanto disposto dal predetto GST, con la nota del 31.03.2014, trasmetteva gli atti alla Procura Federale, comprensivi anche della copia del C.U.n. 125 del 27.03.2014, che riportava la pubblicazione della predetta delibera del G.S.T., n. 7 fotografie ed un DVD con la ripresa filmata della rissa;

Rilevato che al fine di accertare altri eventuali responsabili della rissa il Collaboratore Federale, Dott. Francesco De Domenico, ha ritenuto opportuno acquisire le testimonianze dei sottonotati tesserati:

-il signor Giuseppe Amato, dirigente della Società ASD Benestarnatilese, il quale visionando, unitamente al predetto Collaboratore della Procura Federale verbalizzante, le immagini delle 7 fotografie e quelle in movimento del DVD, ha riferito che:

a1 42° del s.t. il calciatore della squadra del Gioiosa Jonica, n. 7, Giorgio Pistininzi, colpiva con un violento calcio il n.16 della squadra del Benestarnatilese, Giuseppe Mammoliti, il cui atto scatenava una violenta rissa con la partecipazione dello stesso Giuseppe Mammoliti, di suo fratello n. 14, Domenico Mammoliti, e dei calciatori della stessa squadra ospite n. 4, Sebastiano Romeo, n. 6, Francesco Sergi, e n. 7, Salvatore Barbanato, il quale colpiva con un calcio il predetto avversare Giorgio Pistininzi;

a seguito dell'intervento di alcuni Dirigenti, che facevano da pacieri, sembrava che tutto fosse finito e, nel frattempo, l'Arbitro decretava l'espulsione dei fratelli Mammoliti Giuseppe e Domenico e del n. 8 del Gioiosa Jonica Giorgio Pistininzi, se non che il calciatore della squadra di casa Pasquale Patrizio sferrava un violento pugno al volto del calciatore avversario Sebastiano Romeo provocandogli la fuoruscita di sangue dal naso; tale atto innescava una nuova rissa più violenta a cui partecipavano lo stesso Sebastiano Romeo ed altri suoi compagni della Benestarnatilese: il n. 4 Francesco Sergi, il n. 7 Salvatore Barbatano, il n. 15 Domenico Pizzata ed i predetti fratelli espulsi Domenico e Giuseppe Mammoliti;

il calciatore di riserva Francesco Romeo, n. 17 della Benestarnatilese, anche se colpito dal DASPO della Questura di Reggio Calabria, in effetti non aveva partecipato alla rissa in quanto, sin dal 35° del s.t. aveva lasciato la panchina ed era rientrato negli spogliatoi a farsi la doccia, perché le sostituzioni erano terminate ed infatti non compariva nelle immagini della rissa visionate ma si notava che usciva dagli spogliatoi mentre stava indossando una maglietta nera e pantaloni di jeans ed in tali immagini si vedeva che si avvicinava ad un Agente delle Forze dell'Ordine a cui chiedeva cosa era accaduto;

- il signor Sebastiano Romeo, calciatore tesserato per l'ASD Benestarnatiese, dopo avere visionato il predetto DVD insieme al Collaboratore Federale, ha confermato sostanzialmente la dinamica della rissa generatasi quasi al termine della gara in esame, con le stesse modalità riferite dal Dirigente Amato.

-il signor Francesco Romeo, calciatore per la ASD Benestarnatiese, ha visionato il DVD insieme al Collaboratore della Procura Federale, ed ha dichiarato che:

in occasione della gara in esame era di riserva e seduto in panchina;

al 35° del secondo tempo, siccome erano terminate le sostituzioni della sua squadra, era rientrato negli spogliatoi per farsi la doccia e vestirsi con i propri indumenti;

mentre era sotto la doccia udiva delle urla provenire dal terreno di gioco; poco dopo, come era possibile riscontrare dalle immagini del DVD, si portava all'ingresso dello spogliatoio per constatare cosa stava succedendo; in tale circostanza indossava una maglietta nera e pantaloni di jeans, quindi la gara riprendeva per terminare subito dopo;

escludeva, pertanto, di avere partecipato alle fasi della rissa.

Considerato che i calciatori Domenico Pizzata e Salvatore Barbatano, entrambi tesserati per la ASD Benestarnatiese, convocati per tre volte per essere ascoltati, nei giorni 27 maggio 2014, 01 e 06 giugno 2014 non si sono presentati, senza fornire giustificazioni in merito;

Rilevato che il predetto Collaboratore ha ritenuto opportuno visionare autonomamente il DVD e riverificare la dinamica della rissa, apparsa in sostanza molto simile a quella indicata dal dirigente della società ASD Benestarnatiese, signor Giuseppe Amato, che prima aveva visionato il DVD insieme allo stesso Collaboratore, da cui, oltre alle responsabilità accertate dall'Arbitro Luigi Catanoso e sanzionate dal GST a carico dei calciatori Mammoliti Giuseppe e Mammoliti Domenico della ASD Benestarnatiese, Pasquale Patrizio e Giorgio Pistininzi dell'U.S Gioiosa Jonica, sono affiorate gravi responsabilità a carico degli altri calciatori Domenico Pizzata del Benestarnatiese che durante la seconda fase della rissa, si avventava con violenti calci e pugni al torace contro il predetto capitano del Gioiosa Jonica Pasquale Patrizio, buttandolo a terra, lo stesso veniva poi colpito con un violento calcio dal calciatore ospite Sebastiano Romeo ed a seguire veniva colpito, sempre con calci dai compagni di squadra di quest'ultimo Francesco Sergi e Salvatore Barbatano nonché dai due fratelli Mammoliti (intanto, il calciatore Pasquale Patrizio, a causa delle lesioni subite, veniva subito trasportato all'Ospedale di Locri);

Rilevato che i Sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri diagnosticavano al calciatore Pasquale Patrizio "Trauma facciale con doppia linea di frattura a carico della branca orizzontale da sinistra a destra frattura, contusione toracica", giudicato guaribile in 20 giorni s.c. e ricoverato subito dopo presso l'unità operativa di chirurgia;

Considerato che su richiesta della Procura Federale della F.I.G.C. è stato acquisito presso il Commissariato di P.S. di Siderno, il provvedimento DASPO, emesso il 06.05.2014 dal Questore di Reggio Calabria, notificato dallo stesso Commissariato di P.S. in data 19.05.2014 ai calciatori destinatari del provvedimento, con la prescrizione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive per la durata di due anni a carico di Domenico Pizzata, Domenico Mammoliti, Giuseppe Mammoliti, Sebastiano Romeo, Francesco Sergi e Salvatore Barbatano; per la durata di un anno a carico di Pasquale Patrizio e Francesco Romeo; sostanzialmente in tale provvedimento la dinamica della rissa ricalca quella che si evidenzia dalla visione del DVD ad eccezione della responsabilità ascritta a carico di Francesco Romeo il quale dalla visione delle immagini del DVD non sembra che abbia preso parte alla rissa; infine si soggiunge che nel provvedimento DASPO viene dato atto che il calciatore Domenico Pizzata è stato deferito all'Autorità Giudiziaria in quanto autore dell'inizio dell'aggressione ai danni del calciatore dell'US Gioiosa Jonica Pasquale Patrizio;

Considerato che i deprecabili comportamenti posti in essere durante la rissa dai calciatori Mammoliti Domenico, Mammoliti Giuseppe, Patrizio Pasquale e Pistininzi Giorgio, come riferito sopra, sono stati già sanzionati dal GST presso il C. R. Calabria;

Ritenuto che il comportamento posto in essere anche dai calciatori Sebastiano Romeo, Francesco Sergi, Salvatore Barbatano, e Domenico Pizzata, tesserati per la società ASD Benestarnatiese per avere partecipato alla rissa innescata al 42° del secondo tempo della gara in esame ed, in particolare, per avere evidenziato nella seconda fase della rissa stessa inauditi comportamenti violenti ed antisportivi ai danni del calciatore Pasquale Patrizio dell'U.S. Gioiosa Jonica, che per le lesioni procurategli era stato ricoverato all'Ospedale di Locri e dimesso con la prognosi di 20 giorni di guarigioni s.c., integri a carico degli stessi calciatori, tutti sottoposti al provvedimento DASPO irrogato dal Questore di Reggio Calabria, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1(oggi art.1 bis), comma 1, del C.G.S., facendo derivare, a titolo oggettivo, la responsabilità della Società FC Benestarnatiese ASD, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.;

Ritenuto che il comportamento omissivo posto in essere dai calciatori Domenico Pizzata e Salvatore Barbatano per non essersi presentati alle tre convocazioni disposte dal Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltati, senza fornire alcuna giustificazione, integri nei loro confronti anche la violazione, ai sensi dell'art. 1(oggi art.1 bis), comma 3, del C.G.S.;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Colonnello Domenico Infante;

Visto l'art 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria;

-Sebastiano Romeo;

- Francesco Sergi;

-Salvatore Barbatano;

-Domenico Pizzata;

tutti calciatori tesserati per la ASD Benestarnatilese oggi AC Locri 1909;

a)per rispondere tutti, ciascuno per quanto di propria responsabilità, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1(oggi art.1 bis), comma 1, del C.G.S., per avere partecipato alla rissa, innescata al 42° del s.t.; nel corso della gara Gioiosa Jonica - Benestarnatilese disputata il 23.03.2014, ed in particolare, nella seconda fase della rissa stessa, per avere gettato a terra e colpito con violenti calci il giocatore Pasquale Patrizio dell'US Gioiosa Jonica, procurandogli lesioni diagnosticate dai Sanitari dell'Ospedale di Locri, guaribili in 20 giorni;

b)per rispondere Domenico Pizzata e Salvatore Barbatano anche della violazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1(oggi art. 1 bis), comma 3, del C.G.S. per non avere aderito alle tre convocazioni disposte per essere ascoltati dal Collaboratore della Procura Federale, come meglio specificato nella parte motiva;

-la Società ASD Benestarnatilese ora AC Locri 1909, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, delle violazioni ascritte ai propri calciatori Sebastiano Romeo, Francesco Sergi, Salvatore Barbatano e Domenico Pizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.;

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 7 novembre 2014, è comparso davanti a questa Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri .

Nessuno è comparso per i deferiti. L'AC Locri ha chiesto un rinvio a causa delle avverse condizioni atmosferiche che hanno impedito di raggiungere la sede di Catanzaro riportandosi comunque alle memorie difensive già depositate.

Anche Sergi Francesco e Romeo Sebastiano hanno prodotto per il tramite di legale memorie difensive.

La richiesta di differimento non appare legittima poiché si fonda solo sulla previsione e non su un effettivo impedimento. Il Tribunale dispone, pertanto, di procedersi oltre anche in base alla considerazione che le difese sono regolarmente pervenute ed esaminate dal Tribunale stesso.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- nei confronti di Sebastiano Romeo, Francesco Sergi, Salvatore Barbatano e Domenico Pizzata la squalifica per la durata di 18 mesi per il capo d'imputazione di cui sub a);
- per Salvatore Barbatano e Domenico Pizzata l'ulteriore squalifica per tre giornate per il capo d'imputazione di cui sub b);
- per la Società ASD Benestarnatilese ora AC Locri 1909 l'ammenda di € 2.000,00 per il capo d'imputazione sub a) e l'ammenda di € 500,00 per il capo di imputazione di cui sub b).

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

Tribunale Federale Territoriale irroga le seguenti sanzioni:

- per Sebastiano ROMEO, Salvatore BARBATANO e Domenico PIZZATA la squalifica per la durata di DICHIOTTO (18) mesi ciascuno per il capo d'imputazione di cui sub a) e quindi fino al 19.5.2016;
- per SERGI Francesco squalifica per la durata di DICHIOTTO (18) mesi per il capo d'imputazione di cui sub a) e quindi fino al 30.12.2016 (già inibito fino al 30.6.2015);
- per Domenico PIZZATA e Salvatore BARBATANO l'ulteriore squalifica per TRE (3) giornate ciascuno per il capo d'imputazione di cui sub b);
- la Società ASD BENESTARNATILESE ora AC LOCRI 1909 l'ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00) per il capo d'imputazione sub a) e l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) per il capo di imputazione di cui sub b).

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi